### CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

# COMUNE DI BALANGERO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.49

## **OGGETTO:**

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROMEO FRANCO - Presidente	Sì
2. ROSSI Stefano - Vice Sindaco	Sì
3. MICHIARDI ANNA - Assessore	Sì
4. CAPOROSSI ANDREA - Consigliere	Sì
5. CIANCI ANDREA - Assessore	Sì
6. CHIARLE SERGIO ANTONIO - Consigliere	Sì
7. CARDONE NADIA - Assessore	Sì
8. STABIO PIERFRANCO - Consigliere	Sì
9. DE VITO ANDREA - Consigliere	Sì
10. CATTELINO TONI DANIELE - Consigliere	Sì
11. VIRASCHI AMOS LUCA - Consigliere	Sì
12. FRECCHIO ANGELO - Consigliere	Sì
13. COLLU ADRIANO - Consigliere	Sì
T	otale Presenti: 13
	otale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. ra Dr.ssa Rita PIGOTTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ROMEO FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La trattazione e il dibattito del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportato su nastro di registrazione

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione n. 50 del 14/12/2017 ad oggetto:

# "DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2018"

- "Richiamata la legge n. 147/2013 legge di stabilità 2014 (pubblicata in G.U. serie generale n. 302 del 27.12.2013 supplemento ordinario n. 87) ed in particolare:
- l'art. 1, comma 639 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- i commi dal 669 al 681, istituiscono e disciplinano, nell'ambito dell'imposta comunale unica IUC-, il tributo per i servizi indivisibili comunali TASI destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera comunità;
- il comma 682, con il quale si stabilisce che i Comuni con regolamento determinano la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI la disciplina delle riduzioni e l'individuazione dei servizi indivisibili con indicazione dei costi:
- il comma 683, con il quale si stabilisce che i Consigli Comunali, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, approvano tra l'altro le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Vista la Legge n. 208/2015 – Legge di stabilità 2016 (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) che:

#### - all'art. 1 comma 14 :

- \*sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo.
- \* precisa che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni classificate nelle categorie A1, A8, A9.
  - all'art. 1 comma 10
- \* a) elimina la possibilità per i comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;

b) introduce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che la utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

\*il comodante deve risiedere nello stesso comune

\*il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in a, A1 - A8 o A9

\* il comodato deve essere registrato

Richiamato l'art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 15/04/2014, il quale individua i servizi indivisibili che il comune rende e dispone che il Consiglio Comunale approvi le aliquote dell'imposta entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la deliberazione C.C. 27 del 26/07/2016 con la quale è stato modificato il succitato regolamento;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 10 aprile 2007;

Vista la legge 208/2015- Legge di stabilità 2016, che al comma 26: prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016;

Visto il testo della Legge di stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella <u>Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016</u>.che prevede anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;

Visto il disegno di legge di bilancio 2018, d.d.l. Atto Senato n. 2960 del 30/11/2017 art. 6 con la quale è riproposto il blocco della pressione fiscale già prevista per il 2017 dalla legge 232/16;

Preso atto che nella riunione straordinaria della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 23 novembre 2017 è stata accolta la richiesta dell'Anci in merito allo slittamento dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 28 febbraio 2018.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03/05/2016 con la quale sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2016;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2016 con la quale sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2017;

Ritenuto pertanto di confermare le aliquote deliberate per l'anno 2017 anche per l'anno 2018:

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1 - Di confermare per **l'anno 2018** le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie C2, C6, C7 nella misura massima di una unità per tipologia)  • £ 40,00 detrazione per abitazione principale categoria catastale A1, A8 e A9	
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,5
Terreni agricoli (art. 1 co. 10 L. 208/2015)	ESCLUSI
AREE EDIFICABILI	1,5

# <u>Le abitazioni principali categorie catastali A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 e relative pertinenze sono esenti.</u>

Confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/I, A8 e A9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che la utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

\*il comodante deve risiedere nello stesso comune

\*il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in a, A1 - A8 o A9

### ALIQUOTA 1,00 per mille:

- Per fabbricati rurali a destinazione strumentale all'attività agricola.
- 2 di prendere atto che ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 208/15 <u>le abitazioni principali</u> (ad eccezione delle categorie A1/A8 e A/9) e i <u>terreni agricoli sono esclusi dall'applicazione</u> <u>della TASI.</u>

Detrazione per abitazione principale per le categorie catastali A1/A8/A9 € 40,00.

3 - **Di trasmettere telematicamente la presente** deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre, ai sensi dell'art.1 comma 14 lettera e) legge 208/2015 che modifica il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Visti i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile del responsabile del Settore Amministrativo – Finanziario reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco mette in votazione il presente punto all'ordine del giorno;

Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, presenti n. 13 - votanti n. 13 - voti favorevoli n. 13;

#### **DELIBERA**

<sup>\*</sup> il comodato deve essere registrato

1 - Di confermare per **l'anno 2018** le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie C2, C6, C7 nella misura massima di una unità per tipologia)  • € 40,00 detrazione per abitazione principale categoria catastale A1, A8 e A9	,
<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,5
Terreni agricoli (art. 1 co. 10 L. 208/2015)	ESCLUSI
AREE EDIFICABILI	1,5

# Le abitazioni principali categorie catastali A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 e relative pertinenze sono esenti.

Confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che la utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- \*il comodante deve risiedere nello stesso comune
- \*il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in a, A1 A8 o A9
  - \* il comodato deve essere registrato

#### **ALIQUOTA 1,00 per mille:**

- Per fabbricati rurali a destinazione strumentale all'attività agricola.
- 2 di prendere atto che ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 208/15 <u>le abitazioni principali</u> (ad eccezione delle categorie A1/A8 e A/9) e i <u>terreni agricoli sono esclusi dall'applicazione della TASI.</u>

Detrazione per abitazione principale per le categorie catastali A1/A8/A9 € 40,00.

3 - **Di trasmettere telematicamente la presente** deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre, ai sensi dell'art.1 comma 14 lettera e) legge 208/2015 che modifica il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013.

## Il Sindaco F.to: ROMEO FRANCO

Il Segretario Comunale F.to: Dr.ssa Rita PIGOTTI

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
del Registro Pubblica	zioni

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza

dal 23/12/2017

al 07/01/2018

, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs.

18.8.2000 n.

267, all'Albo Pretorio online sul sito del Comune.

Balangero, lì 23/12/2017

Il Responsabile della Pubblicazione F.to: Dr.ssa Rita PIGOTTI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Balangero, lì 23/12/2017

Il Segretario Comunale Dr.ssa Rita PIGOTTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'			
LA PRESENTE DELIBERAZIONE:			
è divenuta esecutiva il	_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione		
(art.134, 3° comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)			
	Il Segretario Comunale		
	Dr.ssa Rita PIGOTTI		
Balangero, li			